

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 5 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANTINI

INDICE

Decadenza del decreto-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti. (1338) 91
PRESIDENTE.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto (2351) 91
VECCHINI ALDO, *Relatore* - MORI, PRESIDENTE, CARADONNA, DEL DEBBIO.

Decadenza di disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che il Presidente della Camera ha comunicato che ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 109, ha cessato di aver vigore per mancata conversione in legge il « Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti », essendo sostituito dal successivo decreto-legge 11 marzo 1942-XX, n. 100.

Il relativo disegno di legge (stampato n. 1338) è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto. (2351)

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che i benefici di cui al provvedimento in esame sono estesi a tutti i professionisti in genere e ai praticanti (quali, ad esempio, i praticanti notai e procuratori), i quali saranno qualificati combattenti dall'organo che è il più competente ad attestare tale qualifica, cioè lo Stato Maggiore, sia per l'esercito, che per la marina e per l'aeronautica.

Ciò costituisce una differenza rispetto al sistema usato nelle leggi precedenti, in cui si stabiliva che la qualifica di combattente doveva spettare ai mutilati di guerra, agli invalidi di guerra e a coloro che per un deter-

La riunione comincia alle 11.

(È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Barbieri, Bocchetti, Cosma; sono in congedo i Consiglieri nazionali: Catalano, Luporini e Maraini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

minato periodo avessero compiuto il loro dovere di soldati in zona di operazioni. Era forse un po' elastico quest'ultimo requisito, per cui, ad esempio, in base ad una legge riflettente gli impiegati, e che la giurisprudenza degli organi preposti alla tenuta degli Albi riconobbe applicabile anche agli avvocati e ai procuratori, il periodo di sei mesi più un giorno trascorso in zona di operazioni veniva ad essere considerato, in definitiva, come un anno. Per evitare queste interpretazioni, si è stabilito che l'attestazione della qualità di combattente compete alle Autorità militari a ciò autorizzate.

È inoltre da considerare che il Regime fascista ha anticipato questo provvedimento in confronto a quanto si fece nella guerra 1915-18. Allora, infatti, la definizione dell'ex combattente fu fatta dopo la cessazione dello stato di guerra. L'anticipazione del provvedimento trova la sua piena giustificazione nel fatto che vi sono persone, come gli invalidi di guerra, che hanno già assolto il loro dovere, le quali dovrebbero altrimenti essere costrette ad attendere, per essere immesse negli albi, la fine della guerra, mentre, invece, la loro attività professionale può essere valorizzata senz'altro, costituendo ciò, sia un premio per il dovere che hanno compiuto, sia un'utilità per la vita civile della Nazione.

Il provvedimento, peraltro, è preliminare ad altro relativo alle professioni forensi riflettente la riapertura dei concorsi per esame ai posti di procuratore legale. Secondo la legge professionale forense possono concorrere a tali posti coloro che hanno maturato il periodo di pratica. Attualmente vi sono taluni che hanno maturato questo periodo da cinque o sei anni, come altri che, pur non avendolo maturato, possono essere ammessi a concorrere per effetto dei benefici concessi con il provvedimento in esame, che comporta, tra l'altro, la diminuzione del periodo di pratica. Il principio, a suo parere, da seguire sarebbe tuttavia questo: nelle professioni bi-

sogna operare le selezioni (fin dall'inizio), possibilmente sin dall'Università, e, in ogni caso, nei concorsi, per modo che non entri negli albi troppa folla. Ciò si ottiene, sia con la limitazione dei posti messi a concorso, sia con la severità degli esami, in modo che il numero dei posti disponibili sia adeguato alle qualità di coloro che dagli esami escono vittoriosi.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

MORI nota che, circa la qualifica di ex combattente, lo Stato Maggiore non si è ancora espresso. Bisognerebbe, pertanto, precisare nel disegno di legge i requisiti che danno diritto a tale qualifica.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che sono già state emanate, a questo riguardo, delle norme. D'altra parte, i criteri che le autorità militari seguono in materia possono subire modificazioni e non sembra opportuno fissarli in un provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Si vuole, in sostanza, che le autorità militari attestino, di volta in volta, se il professionista o il praticante abbia i requisiti necessari per essere qualificato ex combattente.

CARADONNA non crede che nel provvedimento in esame debbano essere specificate le condizioni che danno luogo al riconoscimento della qualifica di ex combattente.

DEL DEBBIO riterrebbe opportuno chiarire la portata del termine «praticante».

VECCHINI ALDO, *Relatore*, ricorda che esiste, in talune professioni, la figura del praticante: ad esempio i praticanti notai e procuratori.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Concessione di benefici ai praticanti ed ai
professionisti che hanno partecipato ad
operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
(2351)**

ARTICOLO UNICO.

I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex combattenti sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a ciò autorizzate attestino avere partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

